



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

P.I. 00413950205

Tel.(0376) 660140 Fax(0376) 661036 protocollo@comune.casteldario.mn.it

ORIGINALE

Numero 21

Codice Ente 10832

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di prima convocazione

OGGETTO:

Approvazione del regolamento dell'Imposta Municipale Propria - IMU

L'anno **duemilaventi**, il giorno **otto** del mese di **maggio**, alle ore 21,00 , nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati a seduta i seguenti Consiglieri Comunali. All' appello risultano:

		P.	A.
CASTRO	DANIELA	X	
SPANEVERELLO	MARA	X	
VECCHIOLINI	SIMONE	X	
CARLIN	MARCO	X	
LUPPI	MARCO	X	
BENAZZI	NICOLETTA	X	
BELLINI	VALENTINA	X	
ZAMBONI	RITA		X
MARASSI	CHIARA	X	
MANTOVANI	FILIPPO	X	
SAVI	GIACOMO	X	
FREGNA	PIERLUIGI DANIELE	X	
GIULIANI	EROS	X	
		12	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. **BAVUTTI CLAUDIO** nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra **CASTRO DANIELA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

P.I. 00413950205

Tel.(0376) 660140 Fax(0376) 661036 protocollo@comune.casteldario.mn.it

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione del regolamento dell'Imposta Municipale Propria - IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, mentre l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi da 739 a 783;

VISTO in particolare il comma 777 della Legge n. 160 del 2019 che, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, definisce la potestà regolamentare della cosiddetta "nuova" IMU;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/10/2012;

VISTO il comma 779 della Legge n. 160 del 2019 in cui si fissa al 30 giugno 2020 il termine entro cui i comuni possono approvare il regolamento dell'imposta, per il solo anno 2020, pur con effetto dal 1° gennaio del 2020;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato al presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n.0, astenuti n. 4 (Mantovani, Savi, Fregna, Giuliani) espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti, su n. 13 assegnati e in carica;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU)
2. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020;
3. di abrogare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con propria deliberazione n. 29 del 30/10/2012;



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

P.I. 00413950205

Tel.(0376) 660140 Fax(0376) 661036 protocollo@comune.casteldario.mn.it

4. di dare atto che il regolamento così approvato sarà sottoposto all'ulteriore pubblicazione prevista dal comma 767 della Legge n. 160 del 2019;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al presente atto;

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n.0, astenuti n. 4 (Mantovani, Savi, Fregna, Giuliani) espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti, su n. 13 assegnati e in carica;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 43, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to digitalmente Daniela Castro	f.to digitalmente Dr. Claudio Bavutti

COMUNE DI CASTEL D'ARIO
(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castel d'Ario dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, di cui ai commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Castel d'Ario, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castel d'Ario relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 3

BASE IMPONIBILE

1. Il Comune, quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale o con altra modalità idonea a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
2. Il Consiglio Comunale, con relazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Consiglio Comunale con il provvedimento di cui al presente comma.

Articolo 4

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, prevista dal comma 747 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in una fatiscenza sopravvenuta non dipendente dalla volontà del soggetto passivo e non superabile con interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria, bensì solamente con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Si considera fatiscente il fabbricato diroccato, pericolante, staticamente compromesso, che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo alla salute o all'incolumità/integrità fisica delle persone. Ai fini del presente articolo non si ritengono inagibili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). L'inagibilità sanitaria è irrilevante.

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, anche con diversa destinazione, la riduzione d'imposta si applica alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili, in base alle caratteristiche definite al comma 1.
3. L'inagibilità o l'inabitabilità come definita al comma 1 è dichiarata esclusivamente con la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che deve obbligatoriamente contenere, ai fini del godimento della riduzione d'imposta, almeno i seguenti elementi:
 - a. i dati identificativi del possessore del fabbricato (cognome e nome o denominazione, data e luogo di nascita, residenza o sede legale e codice fiscale);
 - b. gli estremi catastali di ogni unità immobiliare interessata e la quota di possesso;
 - c. l'indicazione che la dichiarazione viene rilasciata ai sensi e per gli effetti del comma 747 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019 in tema di riduzione dell'Imposta Municipale Propria per i fabbricati inagibili o inabitabili.

Alla dichiarazione devono essere allegate, a pena di inammissibilità, una copia della perizia redatta da un tecnico abilitato ai collaudi statici e documentazione fotografica con l'indicazione della data di riferimento. Il dichiarante può allegare anche altra documentazione che in ogni caso non può sanare l'eventuale assenza degli elementi obbligatori previsti. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

4. La riduzione d'imposta decorre dalla data di presentazione all'ufficio protocollo del Comune di quanto previsto al comma 3. In caso di contitolarità, per la riduzione d'imposta ogni contribuente deve presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal comma 3.
5. È interdetta la ripresa dell'uso sino a quando il soggetto passivo non abbia riottenuto l'agibilità o l'abitabilità del fabbricato, fermo restando, tuttavia, che, qualora l'immobile venga comunque utilizzato anche in assenza di suddetti requisiti, decade il diritto del contribuente alla riduzione in argomento.
6. In caso di eliminazione delle cause ostative all'uso dei fabbricati, i contribuenti devono presentare al Comune apposita dichiarazione di variazione in materia di IMU.

Articolo 5

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare.

Articolo 6

VERSAMENTI

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri. L'ufficio in sede di verifica del tributo notifica a ciascun soggetto passivo l'invito alla corretta applicazione comma 743 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, attraverso il pagamento proporzionalmente alla quota di possesso. Dall'anno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, non è più applicabile il primo periodo del presente comma.
2. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).
3. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7

INTERESSI

1. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 8

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 9

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 7, comma 1, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 6, comma 2, del presente regolamento.
4. Non si rimborsa l'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili.

Articolo 8

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2020.